

REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2009 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2009****recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 186 e l'articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari sono diminuiti anche in conseguenza della crisi e dei cambiamenti dell'offerta.
- (2) La caduta dei prezzi dei prodotti in questione nell'Unione europea ha fortemente pregiudicato il livello dei prezzi alla produzione. Per una ripresa duratura è necessario un periodo relativamente lungo, pertanto è opportuno concedere agli Stati membri una dotazione finanziaria per sostenere i produttori di latte gravemente pregiudicati dalla crisi del settore e aventi problemi di liquidità in queste situazioni.
- (3) La dotazione finanziaria per ogni Stato membro è calcolata sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell'ambito delle quote nazionali. Gli Stati membri devono distribuire l'importo nazionale disponibile sulla base di criteri obiettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando nel contempo qualsiasi distorsione del mercato e della concorrenza.
- (4) L'attuazione del presente regolamento deve avvenire nel rispetto degli accordi istituzionali di ogni Stato membro.

(5) Il sostegno ai produttori di latte deve essere concesso come un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.

(6) Per ragioni di bilancio la Comunità finanziaria le spese sopportate dagli Stati membri per il sostegno finanziario dei produttori di latte solo qualora i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

(7) Per garantire la trasparenza e il controllo della corretta amministrazione delle dotazioni finanziarie nazionali, gli Stati membri devono informare la Commissione dei criteri obiettivi impiegati per determinare i metodi di concessione del sostegno e delle disposizioni adottate per evitare la distorsione del mercato.

(8) Per garantire che i produttori di latte ricevano il finanziamento il più presto possibile, gli Stati membri devono essere abilitati ad attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. Pertanto è necessaria la sua immediata entrata in vigore.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano gli importi di cui all'allegato per sostenere i produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi del settore lattiero-caseario sulla base di criteri obiettivi e in modo non discriminatorio, a condizione che i pagamenti in questione non provochino una distorsione della concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Articolo 2

1. Le misure di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono considerate misure d'intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2. I pagamenti connessi al sostegno di cui all'articolo 1 sono effettuati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2010.

Articolo 3

Relativamente al sostegno di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, una definizione dei criteri obiettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato;

b) entro il 30 agosto 2010, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO (1)

milioni di EUR

BE	7,212824
BG	1,842622
CZ	5,792943
DK	9,859564
DE	61,203560
EE	1,302069
IE	11,502500
EL	1,581891
ES	12,792178
FR	51,127334
IT	23,031475
CY	0,316812
LV	1,445181
LT	3,099461
LU	0,597066
HU	3,565265
MT	0,084511
NL	24,586045
AT	6,052604
PL	20,211209
PT	4,084693
RO	5,010401
SI	1,143094
SK	2,034727
FI	4,831752
SE	6,427521
UK	29,260698
UE-27	300,000000

(1) Sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell'ambito delle quote nazionali.